

TRIBUNALE ASTI, Sez. Lav., Ordinanza 21 marzo 2022 - Est. LO BELLO - D.R.S. (Avv. P. BAGNADENTRO) c. I.N.P.S. (Avv. S. ZECCHINI).

Previdenza ed assistenza sociale - Reddito di cittadinanza - Natura del provvedimento di revoca - Accertamento dei requisiti che danno titolo alla prestazione - Onere della prova in capo all'assicurato - Sussistenza.

Il reddito di cittadinanza deve essere revocato quando, a seguito di controlli da parte dell'ente di previdenza, viene accertato che il beneficiario del sussidio è titolare di una attività imprenditoriale e tale informazione non era stata comunicata al momento della presentazione della domanda, né era stata successivamente presentata la comunicazione delle variazioni del reddito: nel relativo giudizio, la prova della sussistenza dei requisiti per avere titolo alla provvidenza incombe al ritenuto beneficiario ().*

(*) Il commento di Roberto Ponchione, *Reddito di cittadinanza: profili*

Il Giudice

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11/03/2022 nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da D.R.S. contro l'I.N.P.S.

Osserva

Ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 4/2/2022 la ricorrente chiedeva, previa disapplicazione del verbale di accertamento n. AT00000/2021-137-01 del 27/09/2021 e del successivo provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza del 3/11/2021, ordinare all'I.N.P.S. l'immediata reintegrazione del beneficio del reddito di cittadinanza, con contestuale condanna al versamento di tutte le mensilità non corrisposte a far data dalla revoca.

Precisava che, a seguito di verifica ispettiva, l'Ente di previdenza aveva ritenuto di qualificarla quale titolare dell'impresa individuale "Magie di Feltro di D.R.S.", così escludendo la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio, del quale era stata disposta la revoca.

contenziosi, segue il testo della sentenza in epigrafe.

Negava la natura commerciale dell'attività svolta, per la sua occasionalità e modestia tale da poterla assimilare a mero hobby e adduceva infine la sussistenza del *periculum in mora*, essendo il beneficio revocato l'unica fonte di sostentamento proprio e della propria famiglia.

Si costituiva l'I.N.P.S. che contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto.

A prescindere dal riscontro della sussistenza del requisito *periculum in mora*, difetta quello del pari indispensabile del *fumus boni iuris*.

Va in primo luogo rammentato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le prestazioni economiche a sostegno del reddito costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) *ex lege*, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi e il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò

escludono la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (per tutte, Cass. civ. n. 1261/75; Cass. civ. n. 11329/91).

Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme. Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (cfr. Cass. civ. n. 256/2001; Cass. civ. n. 5138/94).

Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per

essere titolari del diritto.

Ne deriva che *“in caso di revoca di una prestazione in atto, l’amministrazione non ha l’onere di provare, nel giudizio promosso dall’interessato, il mutamento delle condizioni di fatto rispetto a quelle in presenza delle quali il beneficio era stato concesso (salvo il caso di giudicato sulla preesistenza del diritto), in quanto oggetto della controversia non è la legittimità dell’atto di revoca, ma la esistenza del diritto stesso alla prestazione”* (cfr. Cass. civ. n. 12998/2004) e che *“Gli atti degli enti previdenziali diretti all’accertamento dell’esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall’ente la prestazione, l’azione dell’assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell’assicurato”* (Cass. civ. n. 5784/2003), che pertanto è onerato della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del trattamento richiesto.

Né può minimamente dubitarsi che il beneficio di cui si discute rientri nel novero di quelli succitati, posto che l’art. 1 del D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019 ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Venendo al caso in esame nel proporre la presente azione cautelare la ricorrente contesta la tesi dell’Istituto, che ha proceduto alla sua iscrizione d’ufficio nella gestione artigiani fin dall’1/11/2015 all’esito di una verifica ispettiva, ritenendo accertato lo svolgimento abituale di un’attività commerciale e così il venir meno del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza.

Oggetto del giudizio è pertanto la sussistenza o meno delle condizioni di revoca previste dalla legge, tra cui *“L’omessa comunicazione delle va-*

riazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio”, sicché “quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva” (art. 7, commi 2 e 4, legge cit.), ravvisate nella presente vicenda dall’Istituto nell’omessa dichiarazione all’atto della presentazione della domanda di attività lavorativa consistente nella creazione di manufatti in stoffa destinati alla vendita.

Sostiene la difesa attorea che si è sempre trattato di mero hobby, stante la portata assai ridotta della produzione, limitata a tre o quattro articoli al mese, e per lo più gratuita in quanto rivolta a parenti.

La scarsa plausibilità della tesi, pur nei limiti necessariamente sommarî imposti dal rito, si ricava positivamente dagli elementi di prova

offerti dell’I.N.P.S., che avvalorano piuttosto, in termini di verosimiglianza, la sussistenza delle ragioni poste a base della revoca.

Malgrado quanto dedotto dall’istante in ordine alla scarsa attendibilità dei dati pubblicati sui social network, dall’esame delle pagine facebook allegate al verbale di accertamento e di quelle ulteriori prodotte a corredo della memoria di costituzione, il cui contenuto non è stato oggetto di contestazione, emergono dati che dimostrano inconfutabilmente lo svolgimento di una vera e propria attività commerciale.

Risulta in primo luogo che la pagina del social network utilizzata dalla ricorrente non è personale, essendo piuttosto dedicata alla pubblicizzazione e alla vendita di manufatti dalla stessa realizzati, ciò che si ricava:

- dall’uso di una vera e propria denominazione sociale, “Magie di feltro by l’Arte di Sara”;

- dall’impiego di un logo identificativo dell’attività quale immagine del profilo;

- dalla pubblicazione di post con annunci, comunicazioni commerciali ed illustrazioni dei lavori eseguiti;

- dal numero di followers, che dimostra l’enorme seguito.

Vale altresì rimarcare come la ricorrente abbia ritenuto di dare all'attività un'impronta tipicamente imprenditoriale, prediligendo gli ordini accompagnati da un serio interesse riscontrato dal versamento di un acconto (cfr. post del 20/9/2019 *“Ricordo che gli ordini saranno presi in considerazione solo una volta effettuato il pagamento ... Se dopo più di una settimana non sarà pervenuto, dovrò rifiutare l'ordine ... Scusate ... ma per tenere posti ad alcune mamme, che poi rimandano o spariscono, ne devo rifiutare altre che pagherebbero anche subito”*), prevedendo una trattenuta del 30% su quanto versato in caso di disdetta (cfr. post del 22/10/2016 *“In caso di ripensamenti, il rimborso avverrà con una trattenuta del 30%”*), richiedendo la prenotazione anticipata di almeno 2/3 mesi nell'ipotesi di lavori particolarmente impegnativi (cfr. post del 22/10/2016 *“La prenotazione di fiocchi di nascita, banner e di tutti i lavori 'grandi' va effettuata 2/3 mesi prima della data di consegna”*) e accettando forme di collaborazione con titolari di altre attività commerciali (cfr. post del 2/12/2019 *“Ecco le bomboniere nate dalla collaborazione con Camiceria Artigiana”*).

Di contro l'istante non è stata in grado di smentire la valenza probatoria degli elementi offerti da controparte, stante la genericità dei capi di prova articolati sul punto, che poco chiariscono sull'effettiva portata della dedotta attività hobbistica.

Conclusivamente il ricorso non merita accoglimento.

Nonostante il rigetto della domanda parte attrice non è tenuta al pagamento delle spese di lite, in quanto risultano soddisfatti i requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (così come modificato dall'art. 42 del D.L. 269/2003 conv. con modifiche dalla L. 326/2003) per l'esenzione del soccombente dalle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali.

Non si provvede, infine, in ordine alle spese sostenute dalla parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in difetto di istanza ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Asti, 21/03/2022

Il Giudice
Ivana Lo Bello

REDDITO DI CITTADINANZA: PROFILI CONTENZIOSI

Roberto Ponchione

La questione sottoposta all'esame del Tribunale del Lavoro di Asti a seguito di ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, affronta una tematica processuale del tutto specifica.

Nella fattispecie di causa, un soggetto che si era visto revocare il beneficio del Reddito di cittadinanza, con un procedimento cautelare chiedeva la disapplicazione del provvedimento di revoca e del preventivo verbale di accertamento che l'aveva qualificato "titolare di impresa individuale", al fine di ottenere la reintegrazione nel beneficio e la condanna dell'ente di previdenza al pagamento delle mensilità non corrisposte a far data dalla suddetta revoca.

Parte ricorrente contestava il riconoscimento della natura imprenditoriale dell'attività esercitata (realizzazione di manufatti artigianali in feltro a corredo di capi di abbigliamento e oggettistica da cerimonia), da ritenersi un mero *hobby*, alla luce della portata assai ridotta della produzione, limitata a pochi articoli al mese per lo più gratuita in quanto rivolta a parenti.

Fermo restando che non è revocabile in dubbio la competenza giurisdizionale del giudice ordinario (cfr. Cass., SSUU, 12 giugno 2015, n. 12180, *Mass. Giur. It.*, 2015) nelle controversie aventi ad oggetto l'indagine volta a verificare il possesso dei requisiti indicati per beneficiare del reddito di cittadinanza, la corte territoriale effettua dapprima una accurata esegesi giurisprudenziale per arrivare ad affermare che, come nel caso preso in esame, gli atti degli enti previdenziali non assumono la veste di provvedimenti aventi natura costitutiva o estintiva del diritto alla prestazione, quanto piuttosto di accertamento dei requisiti e/o dei presupposti che danno titolo alla stessa: con la conseguenza che il giudizio promosso dall'assicurato

per ottenere la prestazione ovvero il suo ripristino non ha ad oggetto la legittimità del diniego o la revoca da parte dell'ente previdenziale, ma la fondatezza della pretesa dell'assicurato (Cass., 11 aprile 2003, n. 5784, in *Mass. Giur. Lav.*, 2004; in senso conforme, v. anche 28 giugno 2011, n. 14295 in *Mass. Giur. It.*, 2011; Cass., 6 agosto 2004, n. 15267, *ivi*, 2004). Detta circostanza si riverbera automaticamente sull'onere della prova, che, quindi, incombe all'assicurato ai fini del riconoscimento della sua pretesa.

Con riferimento alla fattispecie di causa, il giudice astigiano, avanzati preliminarmente seri dubbi sulla presenza del requisito del *periculum in mora*, si sofferma soprattutto sul *fumus boni iuris*, alla luce dei principi cui si è or ora fatto cenno.

La questione viene in buona sostanza risolta in fatto, dal momento che al Tribunale del Lavoro di Asti, sulla base della disamina dei post rintracciati su *facebook* (1) (indicati nell'atto di accertamento, cui si sono aggiunti quelli di cui all'atto di costituzione in giudizio da parte dell'istituto), è risultato che: (i) esisteva una vera e propria ragione sociale; (ii) veniva impiegato un logo identificativo dell'attività; (iii) venivano pubblicati sul social network annunci, comunicazioni commerciali ed illustrazioni dei lavori eseguiti; (iv) il numero dei cc.dd. *followers* era decisamente elevato.

L'impronta tipicamente imprenditoriale veniva poi confermata: (i) dalla presa in considerazione degli ordini solo se accompagnati dal versamento di un acconto; (ii) dalla trattenuta del 30% in caso di disdetta; (iii) dalla prenotazione del servizio con almeno 2/3 mesi in anticipo; (iv) dalla pubblicizzata collaborazione con altre attività commerciali.

(1) Circa la utilizzabilità quale prova documentale, di fotografie ed informazioni pubblicati su un profilo personale *facebook*, al contrario di messaggistica/chat, da ritenersi assimilate a corrispondenza privata, v. Trib. Santa Maria Capua Vetere 13 giugno 2013 (in sito Il Caso.it, 2013).

Di qui il rigetto della richiesta tutela cautelare.

Per completezza di informazione si precisa che lo stesso INPS, con messaggio n. 625 del 9 febbraio 2022, ha dato istruzioni operative circa la norma di cui alla legge di bilancio 2022, a mente della quale (art. 1, comma 74, lett. b), n. 2, L. 30 dicembre 2021, n. 234) dal 1° gennaio 2022, la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza deve essere comunicata all'INPS, mediante il modello "RdC-Com Esteso", non più entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, ma entro il giorno antecedente l'inizio della medesima attività. Rimane, invece, invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello "RdC-Com Esteso" per le attività di lavoro dipendente.